

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTELLI, SIGNORELLI e BINAGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1994

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comunemente noto come «legge di riforma universitaria», sono state introdotte norme che hanno strutturato rigidamente i ruoli, riconosciuto diritti acquisiti sulla base di titoli diversi da quelli di merito e consentito l'immissione o l'avanzamento nei ruoli di nuova istituzione del personale docente attraverso meccanismi più o meno mascherati di *ope legis* ispirati al principio di dover comunque sistemare il «precaariato».

Questi provvedimenti furono certamente contrari allo spirito di una assunzione fondata su criteri di selezione per merito del corpo docente universitario, ma trovarono giustificazione nella lentezza quasi sempre non casuale del ritmo dei concorsi a cattedra per professori ordinari.

Per il reclutamento dei professori, l'università di Stato ha sinora quindi adottato sistemi concorsuali che spesso non hanno tenuto conto dei meriti didattico-scientifici dei candidati, oppure - come quelli che hanno preceduto e seguito la legge n. 382 del 1980 - sono stati articolati in modo tale da consentire alle commissioni esaminatrici ogni arbitrio e la penalizzazione di studiosi che hanno svolto il loro lavoro nella dimensione talora dell'eccedenza, costretti a restare esclusi dalla fascia dei professori ordinari, e talvolta, a causa degli insuccessi accademici nel nostro Paese, ad affrontare la fatica ed i rischi della emigrazione.

Sempre più frequentemente pervengono denunce di abusi, polemiche, contrasti, che nuocciono al buon nome e al buon funzionamento dell'università italiana.

E se un Paese perde fiducia nella sua classe dirigente intellettuale, in coloro cui affida i compiti più alti di riconoscimento

morali e materiali, come e quando potrebbe ricostituirla? Che sia indispensabile intervenire con un provvedimento legislativo sulle procedure concorsuali dei docenti universitari è ormai opinione comune. Rileviamo inoltre che nel settore sanità con recenti decreti legislativi sono state introdotte per la dirigenza medica modalità sulla valutazione di idoneità e sulla verifica periodica. Questo al fine di ricordare al legislatore anche un problema di assunzione di indirizzi omogenei.

Il presente disegno di legge si propone di modificare l'attuale normativa che regola l'accesso alla I e alla II fascia dei professori universitari (legge 7 febbraio 1979, n. 31, e successive modificazioni, e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni), che ha palesato nel passato numerosi inconvenienti, soprattutto in relazione al problema della trasparenza dei giudizi e alla macchiosità delle procedure, determinando altresì un notevole contenzioso.

Il testo è finalizzato a semplificare l'iter formativo delle commissioni giudicatrici, introducendo un procedimento più snello e spedito anche attraverso l'eliminazione del sorteggio, e, nello stesso tempo, contiene ulteriori elementi innovativi particolarmente significativi, onde offrire una risposta adeguata alle aspettative del mondo accademico.

I tre elementi di particolare rilievo sono costituiti:

- a) dall'introduzione del principio dell'automatismo dei concorsi;
- b) dalla formulazione, da parte delle commissioni giudicatrici, di liste di docenti, cui le facoltà possono attingere entro un triennio per coprire i posti vacanti;
- c) dalla limitazione ad un triennio della validità del titolo della maturità conseguita per la nomina.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I raggruppamenti concorsuali sono individuati, in base alla nuova normativa introdotta dall'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari, in cui gli insegnamenti sono raggruppati secondo criteri di omogeneità didattica e scientifica.

L'articolo 1 definisce il principio della cadenza triennale dei concorsi che devono essere banditi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre di ogni tre anni.

Gli articoli 2 e 3 introducono la disciplina per la formazione ed il funzionamento delle commissioni di concorso per il conferimento dei giudizi di piena maturità

scientifico ai fini della nomina dei professori universitari di I fascia e per il conseguimento dei giudizi di idoneità scientifica e didattica ai fini della nomina dei professori di II fascia.

L'articolo 3, in particolare, limita ad un triennio la validità del titolo alla nomina e alla conseguita idoneità.

L'articolo 4 conferma le norme esistenti in merito alla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati; pone limiti alla partecipazione e alla composizione delle commissioni esaminatrici; definisce le modalità giuridiche per l'approvazione delle liste degli idonei e per la nomina dei professori ordinari ed associati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre di ogni tre anni, concorsi per il conferimento dei giudizi di piena maturità scientifica ai fini delle nomine dei professori universitari di prima fascia e per il conferimento dei giudizi di idoneità scientifica e didattica ai fini della nomina dei professori di seconda fascia.

Art. 2.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori ordinari)

1. Per l'accesso ai posti di professore ordinario sono costituite, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti della medesima fascia di discipline ricomprese nei settori per i quali è bandito il concorso. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Il professore più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano di ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni giudicatrici operano nella sede che sarà indicata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella *Gazzetta Ufficiale* in cui saranno pubblicate le stesse commissioni giudicatrici e concludono i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro lavori entro dodici mesi dalla data della loro prima convocazione.

4. Entro e non oltre novanta giorni dalla nomina, il presidente dovrà convocare, a pena di decadenza, gli altri componenti. Nei successivi centottanta giorni la commissione dovrà ultimare i lavori, depositando una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati. Qualora la commissione, anche a maggioranza dei suoi componenti, non concluda i lavori entro tale termine, sarà dichiarata decaduta di diritto e sostituita con coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti dopo i primi eletti. Coloro che sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alla riunione della commissione decadono da componenti della stessa e sono sostituiti.

5. La sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante nomina di coloro che seguono nella scrutinio di elezione.

6. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

7. La valutazione del *curriculum* scientifico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati da ciascun candidato, nonché della rilevanza degli altri titoli posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

8. Il giudizio conclusivo di piena maturità dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

9. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dal-

la presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

10. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di maturi.

11. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata dei maturi formulata con riferimento alle obbiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici su ciascun maturo.

12. Il giudizio di piena maturità scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà, perdono titolo alla nomina ed alla conseguita maturità.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori associati)

1. Per l'accesso ai posti di professore associato sono costituiti, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, fatta eccezione per le preferenze che sono limitate ad un solo nominativo, rispettivamente, per la componente degli ordinari e degli associati.

3. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

4. La valutazione del *curriculum* scientifico e didattico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e dall'attività didattica svolta. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Il giudizio conclusivo di idoneità didattica e scientifica dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

7. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di idonei.

8. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata degli idonei formulata con riferimento alle obiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici su ciascun idoneo.

9. Il giudizio di idoneità didattica e scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà perdono titolo alla nomina ed alla conseguita idoneità.

Art. 4.

(Norme comuni)

1. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari ed associati.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

3. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata

immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi settori disciplinari.

4. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari, cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà su conforme parere del Consiglio universitario nazionale i settori disciplinari affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo esame di legittimità dei criteri di massima e dei giudizi sui singoli candidati, sono approvate le liste degli idonei.

6. La nomina dei professori ordinari ed associati è disposta, sulla base delle delibere delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.